



D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231

CODICE ETICO

CopiaNe _____

Consegnataa: _____

In data : _____

Edizione	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
01-2016	20/12/2016	CodiceEtico (lBozza)	G.Tapetto	



Cooperativa Sociale Blu
Società Cooperativa Onlus

COOPERATIVA SOCIALE BLU

INDICE

SIGLE ED ACRONIMI

PARTE GENERALE

Finalità

Ambito di applicazione e portatori di interesse

PRINCIPI GENERALI

Principi Generali di comportamento

Principio di legalità

Organizzazione

Corretta Amministrazione

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutela della concorrenza

Rapporti con i fornitori

Rapporti con i Clienti

Rapporti con Istituzioni e pubblici funzionari

Diritti umani e del lavoro

Sicurezza ed Ambiente (sostenibilità)

Contrasto del terrorismo e della criminalità

Rapporti interni

PARTE SPECIALE

Divieto di condotte criminose che possono coinvolgere la cooperativa in un procedimento penale

Divieto di commissione di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio della pubblica amministrazione

Divieto di commissione di reati informatici ed trattamento illecito dei dati

Divieto di commissione di reati in violazione della libera concorrenza di mercato

Divieto di commissione di reati societari

Divieto di commissione di reati contro la personalità individuale

Divieto di commissione di reati in violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Divieto di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di provenienza illecita

Divieto di commissione di reati in violazione del diritto d'autore

Divieto di commissione di reati ambientali

Violazioni del Codice Etico



SIGLE ED ACRONIMI

Cooperativa	Cooperativa Sociale BLU
AU	Amministratore Unico
Cass.Civ.	Cassazione Civile
Cass.Pen.	Cassazione Penale
c.c.	Codice Civile
Codice	Codice Etico
c.p.	Codice Penale
c.p.p.	Codice di procedura penale
D.lgs. 231	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 e successive modifiche intervenute
Decreto Sicurezza	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche intervenute
D.L.	Decreto Legge
D.lgs.	Decreto legislativo
MOG	Modello Operativo di Gestione (ex art. 6c.1 - del D.lgs. 231/2001)
OdV	Organismo di Vigilanza (ex art. 6c.1 - del D.lgs. 231/2001)
P.A.	Pubblica Amministrazione
Portatori di interessi	Soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, sindaci, finanziatori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, partner, ecc.) che intrattengono con la Cooperativa relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività in modo coerente con il proprio scopo o missione aziendale.
RSPP	Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione
RSQ	Responsabile Sistema Qualità
RSA	Responsabile Servizi di Assistenza Socio Sanitaria
RTA	Responsabile Tecnico Acquisti e Pulizie

PARTE GENERALE

1.1 Finalità

Il presente Codice Etico di Comportamento (in seguito "Codice") è una dichiarazione pubblica della **Cooperativa Sociale BLU Società Cooperativa** (in seguito "Cooperativa"), in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Con il presente Codice, la Cooperativa formalizza gli impegni, i principali comportamenti e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività assunte dai soggetti che operano all'interno, all'esterno e per conto della Cooperativa.

Nella elaborazione del presente Codice, la Cooperativa ha fatto proprio riferimento nei valori guida della cooperazione stabiliti dal Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, svoltasi a Manchester nel 1995, dando particolare rilievo ad alcuni di questi ritenuti fondamentali:

- Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale di ognuno.
- La principale risorsa della Cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte; la Cooperativa deve valorizzare il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
- Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone; al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il ruolo o la sua posizione.
- Le imprese cooperative si manifestano con la qualità e i valori che svolgono, la trasparenza, l'onestà e la correttezza dei comportamenti.
- La cooperativa considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, capacità di proposta;
- L'opera cooperativa si manifesta con la qualità dei lavori che si svolgono, la trasparenza, l'onestà e la correttezza dei comportamenti.
- La Cooperativa interpreta il mercato come luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell'ambiente, di sviluppo dell'economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.
- La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creando di nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.



- La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà.
- La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendole adeguate forme di controllo.

Il presente Codice non si sostituisce né si sovrappone alle leggi e alle altre fonti normative esterne ed interne; rappresenta, invece, un documento che integra e rafforza i principi contenuti in talune fonti con specifico riferimento al profilo etico dei comportamenti aziendali.

L'insieme delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione di reati all'interno dell'organizzazione aziendale cooperativa, sono previste e descritte nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (in seguito "MOG"), ai sensi del D.lgs. 231.

Il presente Codice ha lo scopo di configurare l'indirizzo etico dell'agire della Cooperativa e dei suoi esponenti; le sue disposizioni sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per i comportamenti di tutti coloro che partecipano all'organizzazione della Cooperativa e, quindi:

- degli amministratori,
- dei dirigenti,
- dei collaboratori,
- dei dipendenti,
- dei collaboratori,
- delle controparti contrattuali,

e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con la Cooperativa (di seguito collettivamente individuati come "portatori d'interesse").

Il Codice, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle eventuali attività svolte dalla Cooperativa all'estero.

Del Codice viene data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti, è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Cooperativa e pubblicato nel sito web della Cooperativa.

1.2 Ambito di applicazione e portatori di interesse

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della Cooperativa alla fiducia e cooperazione nei confronti dei portatori di interesse, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulta necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalle attività della Cooperativa. Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione:

- ai membri del CdA,
- ai membri dell'OdV;
- ai Dirigenti;
- ai soci lavoratori
- ai dipendenti e collaboratori;
- a ogni altro soggetto - privato o pubblico, persona fisica o giuridica - che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione e opera nell'interesse della Cooperativa.

Amministratori e posizioni apicali della Cooperativa, ciascuno nelle proprie competenze, devono agire nella coscienza e condivisione dei valori della cooperazione sociale, adempiendo al dovere imposto dal loro ufficio, mantenendo scrupolosa riservatezza, ritrattenendosi e astenendosi, e informazioni aziendali strategiche e tattiche, atti e azioni assunte.

In particolare Amministratori e posizioni apicali si adopereranno per la riservatezza della documentazione aziendale di cui siano, per qualsiasi ragione, venuti a conoscenza o in possesso, mantenendo altresì il riserbo anche sugli atti riservati ai quali siano eventualmente dissenzienti. Costituisce espresso comportamento contrario ai valori e alle specifiche norme del Codice, quindi sanzionabile, la diffusione non preventivamente autorizzata di opinioni e documenti all'interno o all'esterno della Cooperativa.

Ai medesimi principi e comportamenti sono tenuti i membri dell'OdV, in termini deontologici, e pur nell'esercizio autonomo ed indipendente delle funzioni di controllo.

I dipendenti della Cooperativa, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Cooperativa, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui alle norme vigenti.

I portatori di interesse, nel rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.



La Cooperativa mantiene un rapporto di fiducia ed lealtà con ciascuno dei portatori di interesse. Tutte le azioni, le negoziazioni, le operazioni e, in genere, tutti i comportamenti posti in essere dai portatori di interesse nello svolgimento delle attività di competenza o attività lavorativa, devono essere improntati ai principi e ai valori richiamati dal presente Codice.

I portatori di interesse sono tenuti ad assumere un atteggiamento aperto e collaborativo alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne. Ciascun portatore di interesse - sia esso interno che esterno e indipendentemente dal tipo di rapporto con la Cooperativa - è tenuto a fornire apporti professionali in linea con le mansioni e le relative responsabilità assegnate e ad agire tenendo presente la tutela del prestigio della Cooperativa. Ai portatori di interesse viene espressamente richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regola l'attività svolta nell'ambito della loro funzione.

I portatori di interesse esterni vengono sistematicamente messi a conoscenza con l'inserimento, nel documento attestante la collaborazione con la Cooperativa, di specifica d'aula di presa visione ed accettazione.

I portatori di interesse devono assumere, anche nei comportamenti privati, condotte che in nessun modo possano nuocere alla Cooperativa, anche in termini di immagine.

In particolare, essi hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tal norma ed esserle il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili o anche eventuali violazioni delle norme del Codice;
- riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi richiesta di violazione delle norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con l'OdV a verificare le possibili violazioni.

Qualora un portatore di interesse venga a conoscenza di situazioni illegali o contrarie ai principi espressi dal presente Codice che, direttamente o indirettamente, vadano a vantaggio della Cooperativa o siano commesse nell'interesse della stessa, deve informare direttamente l'OdV. La Cooperativa assoggetterà a sanzione la mancata osservanza del dovere di informazione.

I rapporti tra i portatori d'interesse, interni ed esterni a tutti i livelli, devono essere improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e al reciproco rispetto, pertanto, è sanzionabile l'abuso del dovere di informazione e scopodiritorsione o emulativo.



Ogni funzione aziendale ha l'obbligo di:

- orientare il proprio comportamento alle finalità sociali della Cooperativa;
- adottare un proprio comportamento esemplare;
- promuovere l'osservanza del Codice da parte di chiunque;
- divulgare il rispetto delle norme del Codice quale parte integrante ed essenziale della qualità della prestazione;
- adottare tempestivamente le opportune misure correttive quando richiesto dalla situazione;
- vigilare e adoperarsi per evitare, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni.

La Cooperativa assicura:

- la diffusione del Codice presso i portatori di interesse e presso coloro che entrano in rapporto con essa;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice, utilizzando la migliore comunicazione disponibile verso ogni portatore di interesse, richiedendo o organizzando specifiche sessioni formative, se necessario;
- l'esecuzione di sistematici interventi di verifica della potenziale o effettiva inosservanza del Codice ai sensi dell'OdV. Se, durante gli interventi di *audit*, emergesse una presunta violazione si procederà a una tempestiva valutazione dei fatti e in caso di accertata violazione, l'adozione della misura sanzionatoria;
- che i portatori di interesse che hanno segnalato o fatto emergere violazioni del Codice o delle norme in esso richiamate, siano esentati da conseguenze di qualsiasi genere o coperti.

È compito dell'OdV vigilare sulle condotte previste e prescritte sugli atti messi dai portatori di interesse in conformità al Decreto e all'aperta esecuzione delle disposizioni di legge, nonché di quelle regolamentari societarie emesse in materia.



2.0 PRINCIPI GENERALI

2.1 Principi Generali di comportamento

La Cooperativa si ispira ai principi di legalità, democraticità, onestà, lealtà e correttezza. La Cooperativa promuove l'informazione e lo sviluppo di forme di partecipazione democratica alla vita dei propri organismi e favorisce il massimo controllo degli enti associati sul proprio operato. La Cooperativa promuove l'educazione alla legalità. Le persone della Cooperativa si impegnano ad agire onestamente nei rapporti con le persone, verso le Istituzioni e l'intero sistema economico.

2.2 Principi di legalità

La Cooperativa ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a operare. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

2.3 Organizzazione

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

2.4 Correttezza dell'Amministrazione

La Cooperativa persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

2.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli organi della Cooperativa e i loro membri, soci, indipendenti, consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Cooperativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o paesi terzi, spirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

2.6 Tutela della concorrenza

La Cooperativa compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza.

Gli organi della Cooperativa e i loro membri, isoci, indipendenti, consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere soggetti terzi che agiscono per conto della Cooperativa nei rapporti con le società private italiane odell'Unione Europea, si impegnano al rispetto degli obblighi inerenti all'ufficio e degli obblighi di fedeltà.

2.7 Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su:

1. una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio;
2. garanzie di assistenza e tempestività;
3. un atteggiamento socialmente responsabile.

2.8 Rapporti con i Clienti

Nei rapporti con la propria Clientela, i dipendenti e i beneficiari dei servizi sono al primo posto nelle scelte della cooperativa. Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla lealtà, alla correttezza e al rispetto della dignità umana, è necessario che:

- gli utenti siano adeguatamente informati sui servizi offerti in loro favore;
- agli utenti non siano consigliate e/o proposte azioni o comportamenti contrari alle leggi;

2.9 Rapporti con Istituzioni e pubblici funzionari

I rapporti della Cooperativa nei confronti delle Istituzioni pubbliche, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà. La Cooperativa qualora ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del codice etico.

2.10 Diritti umani e del lavoro

La Cooperativa condanna qualsiasi comportamento disvolutivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare. La Cooperativa si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

2.11 Sicurezza e Ambiente (sostenibilità)

La Cooperativa si impegna al soddisfacimento delle legittime aspettative di tutti i suoi portatori d'interesse con i quali intende promuovere un dialogo finalizzato alla miglior comprensione delle



loro esigenze. La Cooperativa si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

2.12 *Contrasto del terrorismo e della criminalità*

La Cooperativa crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo od eversione dell'ordine democratico. La Cooperativa condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introitida attività criminali in qualsiasi forma o modo.

2.13 *Rapporti interni*

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole democratiche sancite dallo Statuto sociale, dal Regolamento interno e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria. Ogni persona è rispettata nel suo credo religioso e opinione politica. Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla lealtà, alla correttezza e al rispetto della dignità umana, è necessario che i tempi degli spazi del vivere quotidiano della persona e il suo diritto alla riservatezza siano tutelati. È inoltre necessario che i soggetti detti o nominati a funzioni amministrative siano tenuti:

- a impegnarsi attivamente affinché la cooperativa possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
- a denunciare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
- a riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
- a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale rispetto all'interesse particolare del singolo.

Nelle situazioni di crisi la Cooperativa adotta una strategia improntata alla salvaguardia del lavoro, compatibilmente con gli impegni nei confronti dei clienti.

PARTESPECIALE

3.0 VIETATO ASSOLUTO DI CONDOTTE RIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE LA COOPERATIVA IN UN PROCEDIMENTO PENALE

Il presente Codice di comportamento, oltre a rispondere alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei portatori d'interesse verso elevati standard deontologici, costituisce un fondamentale componente del MOG adottato dalla Cooperativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs 231.

La Cooperativa ritiene pertanto di dover vietare espressamente quei comportamenti criminosi che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della stessa Azienda ai sensi del D.lgs 231.

Nei paragrafi successivi vengono prese per esteso le fattispecie di reati che potrebbero ipotizzarsi in relazione all'attività della Cooperativa secondo la Matrice di Valutazione dei Rischi direato.

3.1 Divieto di commissione di reati in rapporto con la Pubblica Amministrazione e controllo del patrimonio della Pubblica Amministrazione

Gli artt. 24 e 25 del D.lgs 231 richiamano i seguenti reati:

Art. 316 -bisc.p.	Malversazione ad danno dello Stato.
Art. 316 -ter	Indebita percezione di erogazioni ad danno dello Stato.
Art. 640, c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della UE
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 317 c.p. (art. 1_77L_190/12)	Concussione-induzione
Art. 318 c.p. (art. 1_75L_190/12)	Concussione-costrizione
Art. 318 c.p. (art. 1_75L_190/12)	Corruzione per atti d'ufficio
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 -ter quater c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione

Pertanto il portatore d'interesse:

- Non deve destinare a finalità differenti da quelle previste contributi erogati per la promozione di iniziative e commerciali per il territorio di riferimento;
- Non deve produrre false dichiarazioni per la partecipazione della Cooperativa a bandi di finanziamento pubblico;
- Non deve attuare truffe per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici delle Comunità europee;
- Non deve conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, di altri enti pubblici delle Comunità europee;
- Non deve indurre alcuno in errore, con artificio o raggiri, procurando un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- Non deve dare denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale per ottenere vantaggi nelle erogazioni pubbliche;
- Non deve intervenire su alcun sistema informativo della P.A. per alterare o cancellare delle informazioni per procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

3.2 Divieto di commissione di reati informatici di trattamento illecito dei dati

L'art.24 -bis del D.Lgs. 231 richiama i seguenti reati:

- | | |
|-----------------------|---|
| Art.491 -bisc.p. | Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria |
| Art.615 -quaterc.p. | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici |
| Art.615 -quinqüesc.p. | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico |
| Art.617 -quaterc.p. | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche |
| Art.617 -quinqüesc.p. | Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche |
| Art.635 -bisc.p. | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici |

Art.635 -terc.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunemente di pubblica utilità

Art.635 -quaterc.p. Danneggiamento di sistemi informatici telematici

Art.635 -quinesc.p. Danneggiamento di sistemi informatici telematici di pubblica utilità

Art.640 -quinesc.p. Frode informatica nel certificato di firma elettronica

Art.615 -terc.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico

Il Portatore d'interesse non deve porre in essere comportamenti né abusare di strumenti e/o apparecchiature informatiche tal da produrre uno qualsiasi dei reati descritti.

3.3 Divieto di commissione di reati in violazione della libera concorrenza di mercato

L'art.25 -bis del D.lgs.231 richiama i seguenti reati:

Art.513 -bisc.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art.517c.p. Vendita di prodotti con segni mendaci

Art.517 -terc.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il Portatore d'interesse deve evitare qualsiasi situazione che possa configurare i reati sopra elencati con particolare riferimento alle attività di somministrazione di cibi e bevande nonché delle attività di sartoria.

3.4 Divieto di commissione di reati societari

L'art.25 -ter del D.lgs.231 richiama i seguenti reati:

Art.2621c.c. False comunicazioni sociali

Art.2622c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori

Art.2624c.c. Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione

Art.2625c.c. Impedito controllo

Art.2626a-2629c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Art.2635c.c. Corruzione tra privati

Art.2636c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

Art.2637c.c. Aggiotaggio

Art.2638, c.1e2, c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art.2629 -bisc.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art.2623c.c. Falso in prospetto

Art.2632c.c. Formazione fittizia del capitale

Art.2633c.c. Indebitaripartizione deibenisocialidapartedei liquidatori

Ilportatore d'interesse,qualorasi qualificatocomerichiestodallalegge:

- Non deve, con l'intenzione di ingannare isoci, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Cooperativa, in modo idoneo ad indurre in errore i portatori d'interesse ed il pubblico su tale situazione nonché cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- Non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alla società di revisione;
- Non deve ripartire utili o conti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando danno ai creditori;
- Non deve, in concorso con irresponsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la conoscenza o la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa sottoposta a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- Non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alla società di revisione;
- Non deve, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità preposte a vigilanza, verifiche e controlli, consapevolmente ostacolare le funzioni.

3.5 Divieto di commissione di reato contro la personalità individuale

L'art.25 -quinquies del D.lgs 231 richiama i seguenti reati:

- | | |
|----------------------|---|
| Art.600c.p. | Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù |
| Art.600bisc.p. | Prostituzione minorile |
| Art.600terc.p. | Pornografia minorile |
| Art.600quaterc.p. | Detenzione di materiale pornografico |
| Art.600quinquiesc.p. | Turismo finalizzato alla prostituzione |
| Art.601c.p. | Tratta di persone |

Art.602c.p. Acquistoealienazione dischiavi

È fatto divieto a qualunque portatore d'interesse di ideare, organizzare o commettere alcuno dei reati descritti

3.6 Divieto di commissione di reati in violazione delle norme anti-fortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art.25 -septies del D.lgs.231 richiama i seguenti reati:

Art.589c.p. omicidio colposo ¹

Art.590c.p. lesioni personali colpose ²

Nessun portatore d'interesse dovrà omettere l'applicazione, in tutto o in parte, dei criteri, condizioni e misure di sicurezza, previsti dalla legge, a tutela della salute edell'incolumità sul lavoro.

3.7 Divieto di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

L'art.25 -octies del D.lgs.231 richiama i seguenti reati:

Art.648c.p. Ricettazione

Art.648bisc.p. Riciclaggio

Art.648terc.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I portatori d'interesse non devono attuare o essere coinvolti in fattispecie che possano generare reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.

¹ Art.589c.p. - Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, o, malapena non può superare gli anni quindici.

² Art. 590c.p. - Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se il fatto è commesso con il secondo comma con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; malapena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato un'amalattia professionale.

3.8 Divieto di commissione di reati in violazione del diritto d'autore

L'art.25 -novies del D.lgs.231 richiama i seguenti reati:

Art.171,L.633/1941 - comma1 – Lett.a/bs Messa a disposizione del pubblico, in un sistema informatico telematico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o parte di essa.

Art.171,L.633/1941 - comma3 Reati di cui al punto precedente commessi su opere non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

I portatori d'interesse non devono, collegandosi via internet a siti pubblici o privati, scaricare ed utilizzare, in nome proprio o della Cooperativa, alcuna opera d'ingegno quali: immagini, filmati, scritti, registrazioni acustiche e nonché documenti di vario genere.

3.9 Divieto di commissione di reati ambientali

Ex D.lgs.3 aprile 2006 nr.152:

Art.137 Sanzioni penali sulla parte III (scarichi di refluo non autorizzati)

Art.256 Attività di gestione non autorizzata

Art.257 Bonifiche dei siti

Art.258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art.259 Traffico illecito di rifiuti

Art.260 Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

Art.260bis Sistema informati codice controllo della tracciabilità dei rifiuti

Art.279 Sanzioni sulla parte V del D.lgs.152/2006 (emissioni in atmosfera superiori ai limiti tabellari)

Nessun portatore d'interesse dovrà omettere l'applicazione dei precetti di tutela ambientale previsti dalla legge e dovrà vigilare sull'adeguamento comportamentale dei singoli individui nell'esercizio delle attività prestate.

Violazione del Codice Etico

Le violazioni poste in essere da amministratori, soci, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Cooperativa sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati approvato dall'Amministratore Unico.